

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 230 DEL 16 NOV. 2015

Oggetto: Rideterminazione trattamento economico e posizione giuridica del dipendente sig. Sanfratello Carmelo in applicazione dell'art. 18 del Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005 - Sentenza Tribunale di Termini Imerese G.L. n. 326/2014 del 9/6/2014 giusta nota A.R.T.A. prot. n. 36330 del 31/07/2015.

IL DIRETTORE

Nominato con determinazione del Presidente n. 17 del 26/11/2012

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell'Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. 6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 13/3/2009, modificato ed integrato con delibera consiliare n. 19 del 4/8/2009 riscontrata legittima ARTA prot. n. 6921 del 16/9/2009;

VISTA l'allegata proposta di determinazione predisposta dalla Dirigente responsabile U.O.B. 1

D E T E R M I N A

- 1) ☒ Approvare l'allegata proposta di determinazione
- 2) ☐ Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni
- 3) ☐ Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

IMP. 190/2015 Cap. 10124
di € 603,93-

Il Dirigente WOB6
Dott.ssa Rosa Gentile



Il Direttore
Dott. Salvatore Carollo

U.O.B n. 1. -Affari Istituzionali, finanziari e del personale

Proposta di determinazione del Direttore

Oggetto: Rideterminazione trattamento economico e posizione giuridica del dipendente sig. Sanfratello Carmelo in applicazione dell'art. 18 del Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005 – Sentenza Tribunale di Termini Imerese G.L. n. 326/2014 del 9/6/2014 giusta nota A.R.T.A. prot. n. 36330 del 31/07/2015.

VISTO il D. Lgs. 30-3-2001 n. 165 ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" come modificato dal D.Lgs. 27-10-2009 n. 150 e ss. mm. ii. per ultima la L. 114/2014;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 relativa alle norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della regione siciliana;

VISTA la Circolare Ass. Reg. Presidenza prot. 37537 dell' 11/03/2010;

VISTO il D.P.Reg. n. 11 del 20 gennaio 1995 ad oggetto "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994 – 1996 – Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 ed il 28 dicembre 1994;

VISTO il D.P.reg. del 22 giugno 2001 n. 9 ad oggetto la riclassificazione del personale regionale ai sensi dell'art. 5 della legge Reg. n. 10/2000;

VISTO il D.P.Reg. 22-6-2001 n. 10 di recepimento dell'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 , con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza."

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica non dirigenziale della regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 , con qualifiche non dirigenziali per il biennio economico 2000/2001 - Accordo ponte per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli uffici di Gabinetto - Nuovo ordinamento professionale del personale - Contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area della dirigenza."

VISTO l'art. 18, comma 3, del Regolamento di Organizzazione del 29/04/2005, approvato con D.A. n.102/GAB del 12/04/2005, entrato in vigore il 30/4/2005, in base al quale "Al personale in servizio

presso l'Ente Parco delle Madonie alla data di approvazione del presente regolamento, nonché in posizione di comando alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 11/1995 o che sia transitato nei ruoli dell'Ente, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e del 2° comma dell'art. 7 della legge regionale n. 76 del 30 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'Ente, dalla data di approvazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel suddetto D.P.R. n. 11/95 e nei D.P.R. nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la sentenza del Tribunale di Termini Imerese – Sez. Lavoro - n. 326/2014 del 9/6/2014 non cui si “...*rigetta l'opposizione presentata dall'Ente Parco Madonie avverso il d. i. n. 20/13 emesso il 21/3/2013 dal Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del Lavoro, in favore di Marcello Bellina, Venera Librizzi e Lucia Farinella*” e si “*condanna l'Ente Parco delle Madonie e l'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia*” - rimasto contumace – “*a rifondere ai resistenti opposti le spese di lite, che liquida in complessivi € 6.500,00, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Marcello Rizzo*”, notificata uso appello in data 7/7/2014 ed allegata alla presente Determinazione *sub “A”*;

PRESO ATTO del superiore dispositivo e delle motivazioni addotte a sostegno di quanto sopra ed in particolare che “... *l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente Parco Madonie non viola i decreti nn. 11/1995 e 9 e 10 del 2001 perchè essi non contengono una sorta di clausola di esclusività circa l'applicazione del regime giuridico ed economico previsto in sede contrattuale collettiva*” stabilendo che “... *il Regolamento debba prevedere anche il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente Parco emerge dall'art. 1, comma 3, L.R. 10/2000*” il quale prevede espressamente la possibilità di adeguamento anche in deroga al regolamento-tipo ivi previsto;

CONSIDERATO che lo stesso giudice ha rilevato che il predetto art.1, comma 3 della L.R. 10/2000 stabilendo che “...*il regolamento debba prevedere anche il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente Parco*” non ha fissato (come avrebbe dovuto se del caso) quei limiti che “*se violati, avrebbero comportato l'illegittimità del Regolamento e segnatamente dell'art. 18, comma 3*”, assegnando quindi all'Ente una piena autonomia regolamentare;

RILEVATO, inoltre, che lo stesso Tribunale, pur condividendo la natura giuridica di atto amministrativo del Regolamento, pur eccepita dalla difesa dell'Ente, ha evidenziato che “*il Regolamento è soggetto a disapplicazione da parte del giudice laddove questi ravvisi nelle sue previsioni una violazione di disposizioni di legge inderogabili*”;

VISTA la deliberazione d'urgenza del Commissario Straordinario n. 8 del 3/7/2014 di presa atto della predetta sentenza n. 326/2014 - provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.-, con riserva di deliberare l'eventuale proposizione dell'appello da parte di questo ente;

VISTA la propria nota prot. N.2200 del 16/07/2014 inviata all'Avv. Irene Di Matteo, relativa all'esame delle motivazioni della suddetta sentenza e ad esprimere le proprie valutazioni in merito all'eventuale proposizione del giudizio di appello;

VISTA la nota del 25/07/2014, dell'Avv. Irene Di Matteo, acquisita al prot. n. 2348 del 28/07/2014, allegata alla presente *sub “B”*, con cui il predetto legale, nel sintetizzare le argomentazioni riportate dal Giudice del Lavoro nella citata sentenza, rappresenta che “*l'eventuale proposizione del giudizio di*

appello resta quindi ancorato ad una valutazione di carattere esclusivamente interpretativo della sopra richiamata normativa, e segnatamente in una sua applicazione di tipo estensivo ed analogico – assunta a fondamento della sentenza – ovvero ad una di tipo strettamente letterale ed esclusivo di contro ritenuta applicabile dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana...”;

VISTO il parere dell'Avvocatura dello Stato prot. 34655 del 23/07/2014, in atti, ad oggetto l'appellabilità della sentenza Tribunale di Termini Imerese sez. Lavoro n. 326/14 del 9/6/2014 Marcello Bellina ed altri in base al quale “... *la decisione in esame appare corretta e ben motivata, non si ritengono sussistere elementi utili per un proficuo gravame.*”, allegato alla presente;

VISTA la determinazione del Presidente n. 1 del 18/08/2014 di non promuovere giudizio di appello avverso la sentenza *de qua*, per le motivazioni di cui sopra;

VISTA l'istanza del dipendente Sanfratello Carmelo prot. n. 2303 del 24/07/2014, .- il quale rappresenta di trovarsi nel medesimo *status* giuridico ed economico dei dipendenti: Bellina, Farinella e Librizzi, - volta ad adottare nei riguardi dello stesso le statuizioni di cui alla sentenza n. 326/14 “*al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso che comporterebbe un aggravio di costi ed oneri a carico dell'ente*”;

VISTA la successiva istanza prot. n. 1802 del 5/6/2015 di reitera della precedente;

VISTA la nota A.R.T.A. prot. n. 36330 del 31/07/2015 acquisita al ns. prot. n. 2609 del 3/8/2015 ad oggetto estensione sentenza del Tribunale G.L. di Termini Imerese a dipendenti Ente Parco Madonie, secondo cui “*l'istanza del sig. Sanfratello Carmelo ..volta all'applicazione degli effetti del giudicato di cui alla citata sentenza n. 326/2014 del 9/6/2014... sembrerebbe identica e perfettamente sovrapponibile alla fattispecie de qua ... al fine di evitare un eventuale procedimento monitorio a carico dell'Ente Parco presso lo stesso Giudice del Lavoro con probabile condanna dello stesso ente, negli stessi termini di cui alla più volte citata sentenza n. 326/2014, si invita codesto Ente Parco: - ad applicare l'art. 18, comma 3 del Reg Organizzazione dell'Ente a tutte le fattispecie perfettamente sovrapponibili ed assolutamente identiche a quelle per le quali si è già pronunciato il Trib. Civile G.L di Termini Imerese con la sentenza di condanna de qua...*”, allegata alla presente;

CONSIDERATO che, e quindi ai sensi del citato art. 18 del regolamento di organizzazione citato, secondo la sentenza n.326/2014 del 09/06/2014 ed in applicazione delle istruzioni A.R.T.A. di cui alla nota prot. n. 36330 del 31/07/2015, ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'Ente, dalla data di approvazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel suddetto D.P.R. n. 11/95 e nei D.P.R. nn. 9 e 10 del 22 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni e quindi nel caso specifico, in applicazione dei seguenti istituti giuridici: ex art. 13 D.P.Reg. n.11/95, applicazione dell'art. 8 "Linee guida contratto non dirigenti" di cui al DPRS n.10/2001, art. 13 dell'Ordinamento professionale di cui al DPRS n. 10/2001, nel testo modificato con DPRS 24/7/2003, risulta la seguente posizione giuridica:

dal	01/12/2001	C5
dal	01/03/2005	C6
dal	01/06/2006	C7

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 22 del 12/10/2015 di adozione del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario ed in particolare il cap. U 010124 che prevede lo stanziamento delle spesa *de qua*;

VISTA la nota A.R.T.A prot. n.49952 del 29/10/2015, ns. prot. 3503 del 30/10/2015 con cui in riferimento alla delibera di consiglio n. 22 del 12/10/2015 del bilancio di previsione 2015 dell'Ente Parco Madonie, non si riscontrano vizi di legittimità e, pertanto la stessa è dichiarata esecutiva;

VISTO il prospetto del trattamento giuridico ed economico spettante al citato dipendente come rideterminato in ottemperanza all'applicazione del citato art. 18 nell'allegato prospetto *sub* "A";

tutto quanto sopra premesso e considerato

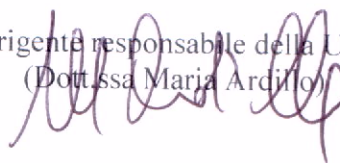
si sottopone al Direttore la seguente proposta di determinazione:

ai sensi del citato art. 18 del regolamento di organizzazione citato, secondo la sentenza n.326/2014 del 09/06/2014 ed in applicazione delle istruzioni A.R.T.A. di cui alla nota prot. n. 36330 del 31/07/2015 e conseguente applicazione dei seguenti istituti giuridici: ex art. 13 D.P.Reg. n.11/95, applicazione dell'art. 8 "Linee guida contratto non dirigenti" di cui al DPRS n.10/2001, art. 13 dell'Ordinamento professionale di cui al DPRS n. 10/2001, nel testo modificato con DPRS 24/7/2003:

1. Rideterminare il trattamento economico del dipendente sig. Sanfratello Carmelo, come da prospetto allegato alla presente *sub* "A";
2. Onerare l'ufficio finanziario di provvedere al pagamento del trattamento economico derivante dalla presente determinazione con decorrenza dal mese di novembre 2015;
3. Fronteggiare la spesa derivante dal presente atto con i fondi del bilancio corrente esercizio di cui al cap. U 010124 il cui stanziamento prevede la spesa di che trattasi.

Petralia Sottana li, _____

Il dirigente responsabile della UOB 1
(Dott.ssa Maria Arcifino)



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore

(Dott. Salvatore Carollo)